



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 23 del 07 Ottobre 2025

OGGETTO: **Nomina Revisore dei Conti**

=====

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **SETTE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19.26**, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Campoli Matteo	X	
Del Monte Fabio	X	
Caponera Alfredo	X	
De Paolis Ottaviano		X
Pica Renzo	X	
Faraone Alessia	X	
Cinti Fausto	X	
Cafolla Alvaro	X	
Potenziani Danilo		X
Buccitti Francesco	X	
Lisi Elia	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede in Signor **CAMPOLI MATTEO**, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000, il Segretario Comunale **Dott.. Franco Loi**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

OGGETTO: Organo di revisione economico - finanziaria - Nomina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 2017 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto intern. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto intern. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto intern. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	

da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista la nota prot. n. 3285 del 20.06.2025 con la quale il Comune di Fumone comunicava alla Prefettura di Frosinone la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Fumone;

Vista la nota prefettizia n. 57434 del 12.08.2025 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 13.08.2025 alle ore 12:30;

Vista la nota prefettizia nostro protocollo 4419 del 13.08.2025 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultato il dr. Grelli Alberto;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Frosinone, Ufficio Territoriale del Governo, il Comune di Fumone invitava appunto il dr. De Grelli Alberto a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2025-2027, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il Grelli Alberto – c.f. GRLLRT73S15H501K, nato a Roma il 15.11.1973 e residente a Tivoli, con propria nota del 20.08.2025, pervenuta al protocollo comunale in data 21.08.2025 al n. 45082, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Fumone allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio 2025/2027 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affidato al signor:

NUM. D'ORD.	COGNOME E NOME RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA ATTIVITÀ ESERCITATA	RUOLO O ALBO DI ISCRIZIONE (Art. 234, comma 2°)
1	Grelli Alberto Tivoli	Roma il 15.11.1973	Reg. Rev n. 152152

- 2) Di corrispondere, ai singoli revisori il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018:

a) Compenso annuo € 4.150,00.

Totale compenso annuo dovuto al revisore € 4.150,00.

Al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

- 3) L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, al revisore unico non può essere superiore al 50 per cento del suindicato compenso annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi. Il rimborso delle spese di viaggio avverrà nella misura di 1/5 del costo della benzina verde;

La complessiva spesa annua farà carico al macro-aggregato 103 capitolo 10110319 art. 1.

Successivamente con separata votazione unanime resa per alzata di mano il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Nomina Revisore dei Conti

Esercizio finanziario _____ Somma da impegnare/liquidare € _____

INTERVENTO _____ DISPONIBILITA' _____

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 quarto comma del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, N. 267).

DATA _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Parere di regolarità TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 primo comma del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267) in merito alla proposta di deliberazione. I sottoscritti esprimono i pareri di cui al seguente prospetto.

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio interessato _____

Parere di regolarità Contabile

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI _____

DATA _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO COMUNALE




Il sottoscritto visti gli atti d'Ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale n. 636 per 15 giorni consecutivi dal 07/11/2025 al 22/11/2025

Inoltre ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18-06-2009 n. 69 è stata pubblicata oggi sul sito informativo del comune: www.comunedifumone.it

Fumone, 07/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


